

VFS Servizi Finanziari S.p.A. - Foglio Informativo per operazioni di Factoring

redatto ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 – Supplemento ord. n. 170 alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10.9.2009; Provvedimento della Banca d'Italia del 09.02.2011 – Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16.02.2011)

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO**VFS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.**

Corso Europa, 2 - 24040 - Boltiere (Bg) località Zingonia

Tel: 035 889111 - Fax: 035 808783 - Sito internet: <http://www.volvofinancialservices.com/>

C.C.I.A.A. Bergamo n.212311 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 01495400168

Iscritta nell'elenco generale U.I.F. al nr. 489

Iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari al nr.19208

Iscritta al Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, sez. D, nr. D000203072

Società appartenente al Gruppo AB Volvo

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

<i>Dati identificati del Soggetto Convenzionato</i>	<i>Timbro e firma del Soggetto Convenzionato</i>
Ragione Sociale Indirizzo Codice Fiscale N. iscrizione al Registro Imprese	

Da compilarsi a cura del soggetto convenzionato incaricato dell'offerta

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al Soggetto Convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Factoring pro soluto

Operazione di factoring con rischio della società di factoring del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il cedente per ciascun debitore.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare alla scadenza tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

Factoring pro solvendo

Operazione di factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

Dilazione di pagamento

Concessione al debitore ceduto (di seguito cliente) di dilazioni, rispetto a quanto previsto in fattura, a titolo oneroso nel pagamento di crediti commerciali acquistati dalla società di factoring. Il contratto disciplina l'accettazione preventiva del cliente della cessione dei crediti dal cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring.

Rischi a carico del cliente

Quando il cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni riserva concernente i crediti ceduti alla società di factoring medesima, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente. Se il cliente non comunica immediatamente alla società di factoring tali riserve, non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE UN'OPERAZIONE DI FACTORING

a seguire si indicano le condizioni **massime** applicabili e valide fino al 30.06.2023

COMMISSIONI FLAT	
Commissioni per fatture in contenzioso	15,00 € per fattura
Commissioni per fatture retrocesse	15,00 € per fattura

Operazioni di factoring - Trucks:

Pagamento entro:		Interessi dovuti sul capitale:
Data cessione fino a 67 gg per <u>trucks</u>		Euribor 3 mesi* + 3,00%
Data cessione fino a 127 gg per <u>rigid e light</u>		Euribor 3 mesi* + 3,00%
Data cessione + 68 gg per <u>trucks</u>	Scaduto	Euribor 3 mesi* + 7,00%
Data cessione + 128 gg per <u>rigid e light</u>	Scaduto	Euribor 3 mesi* + 7,00%

Operazioni di factoring -Spare parts:

Pagamento entro:		Interessi dovuti sul capitale:
Data cessione fino a 90 gg		Euribor 3 mesi* + 3,55%
Data cessione + 91 gg	Scaduto	Euribor 3 mesi* + 7,00%

Operazioni di factoring - Allestitori:

Pagamento entro:		Interessi dovuti sul capitale:
Data cessione fino a 180 gg		Euribor 3 mesi* + 3,00%
Data cessione + 181 gg	Scaduto	Euribor 3 mesi* + 7,00%

Operazioni di factoring – Divisione Retail Spare Parts:

Pagamento entro:		Interessi dovuti sul capitale:
Data cessione fino a 74 gg		Euribor 3 mesi* + 2,90%
Data cessione + 75 gg	Scaduto	Euribor 3 mesi* + 7,00%

Operazioni di factoring – Divisione Retail Allestitori:

Pagamento entro:		Interessi dovuti sul capitale:
Data cessione fino a 180gg		Euribor 3 mesi* + 2,90%
Data cessione + 181 gg	Scaduto	Euribor 3 mesi* + 7,00%

*pubblicato su IL SOLE 24 ORE e registrato l'ultimo giovedì lavorativo del mese precedente.

Solamente VFS avrà diritto a concedere, eccezionalmente, una dilazione di pagamento nel rispetto dei termini sopra menzionati. La richiesta di dilazione di pagamento dovrà essere inviata a VFS entro dieci

giorni di calendario prima della scadenza del termine del primo periodo. VFS avrà il diritto di accettare o rifiutare la richiesta di dilazione. Senza pregiudizio per quanto precede, la richiesta di pagamento sarà accettata entro il limite della linea di credito concessa da VFS (“Linea di Credito”).

Tabella TEGM (periodo di rilevazione: IV trimestre 2022)

I tassi effettivi globali medi (TEGM) della tipologia di operazioni del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della Legge 7 marzo 1996 n.108 recante “Disposizioni in materia di usura” e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono riportati nella tabella che segue. Si precisa che trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma in ogni caso non potrà in alcun caso essere superiore al c.d. “tasso soglia” corrispondente al 150% del TEGM relativo a ciascuna classe di importo (sempre ai fini della citata Legge 7 marzo 1996 n.108).

Classe di importo	fino a 50.000 €	oltre 50.000 €
TEGM	4,89%	4,88%

* Il TEGM può essere consultato in apposito cartello affisso in sede e sul sito

www.vfsc.com/en/tools/local-markets/italy/compliance.html

CONDIZIONI CONTRATTUALI

L’operazione e il servizio saranno regolati dalle seguenti “**Condizioni Generali di Factoring**”.

DEFINIZIONI

Contratto: indica la cessione dei crediti regolata dai termini e dalle condizioni qui previste;

Crediti Approvati: indica i crediti per i quali il rischio di insolvenza dell’Acquirente viene trasferito a carico del Factor;

Beni: indica i veicoli, pezzi di ricambio e telai acquistati dall’Acquirente presso il Fornitore;

Acquirente/i: indica la persona fisica o giuridica che acquista i Beni dal Fornitore sulla base di uno specifico contratto sottoscritto con il Fornitore e che, nel rapporto di factoring, rappresenta il debitore ceduto. L’Acquirente è colui che sottoscrive l’accettazione;

Insolvenza dell’Acquirente: indica l’incapacità dell’Acquirente di fare fronte alle proprie obbligazioni di pagamento così come dovute;

Crediti Non-Approvati: indica i Crediti per i quali il rischio di insolvenza dell’Acquirente resta a carico del Fornitore;

Crediti: indica i crediti del Fornitore derivanti dalla fornitura dei Beni all’Acquirente/i già consegnati a quest’ultimo;

Corrispettivo dei Crediti: indica l’importo dovuto dal Factor al Fornitore a titolo di corrispettivo della cessione dei Crediti.

Art.1. CESSIONE

Il Fornitore cede in blocco al Factor tutti i Crediti presenti e futuri derivanti dalla fornitura dei Beni ai propri Acquirenti, secondo le condizioni e i termini di cui al presente Contratto.

Art.2. TERMINI DELLA CESSIONE

2.1 Il Fornitore comunicherà a tutti gli Acquirenti, a proprie spese l’avvenuta cessione di tutti i Crediti a favore del Factor e otterrà, al fine dell’opponibilità della cessione, l’Accettazione degli Acquirenti. In ogni caso, il Fornitore con il presente Contratto autorizza il Factor ad effettuare egli stesso, anche in relazione a singole forniture, le predette comunicazioni all’Acquirente, sottoscrivendole in sua vece, con promessa di rato e valido. Inoltre, il Fornitore farà in modo che gli Acquirenti accettino la cessione dei Crediti in conformità ai termini ed alle condizioni concordati con il Factor. Tutte le fatture relative ai Crediti ceduti dovranno fare espressa menzione che quale conseguenza dell’intervenuta cessione (i) l’Acquirente sarà tenuto a pagare ogni debito per le forniture esclusivamente al Factor, (ii) che gli stessi pagamenti avranno piena efficacia solo se eseguiti a favore del Factor, e (iii) che ogni eventuale reclamo e/o eccezione dovranno essere comunicate per scritto direttamente e tempestivamente al Factor.

I Crediti si intendono ceduti a norma dell’articolo 1263 del Codice Civile Italiano, con tutti i privilegi, le garanzie reali e personali e/o con gli accessori, compresi gli interessi maturati e i profitti. Se applicabile, a titolo di garanzia per l’incasso dei Crediti dagli Acquirenti, il Fornitore trasferirà al Factor il certificato di conformità dei Beni, unitamente alla cessione dei relativi Crediti per mezzo del trasferimento del medesimo certificato di conformità a una filiale della Banca IntesaSanpaolo S.p.A., in conformità all’accordo sul certificato di conformità da stipulare con la banca a spese del Factor. In ogni caso, il Fornitore comunicherà per iscritto al Factor il nome ed i dati di riferimento della filiale della banca.

Se applicabile, il Fornitore avrà il diritto di esercitare la clausola di riserva della proprietà nei confronti degli Acquirenti. Al fine di incassare i crediti dagli Acquirenti, il Fornitore accorda al Factor il diritto di intraprendere le azioni più appropriate, ivi espressamente incluso l'esercizio in suo nome e per suo conto della clausola di riserva della proprietà concordata con gli Acquirenti.

Art.3. OBBLIGAZIONI DEL FACTOR

3.1 Il Factor è responsabile di quanto di seguito indicato:

- a) il sollecito, l'intimazione di pagamento e l'incasso dei Crediti, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei Crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi sino al loro incasso, nel rispetto delle procedure in uso che il Fornitore dichiara di conoscere e accettare;
- b) l'assunzione totale o parziale dell'Insolvenza dell'Acquirente, entro i limiti del limite di credito (Plafond) previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 11;
- c) il pagamento anticipato dei Crediti ceduti.

Art.4. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

4.1 Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor una lista completa di tutti gli Acquirenti con indicazione del volume d'affari in corso previsionale e dell'eventuale esistenza di altri rapporti di factoring.

Il Fornitore dovrà aggiornare prontamente la predetta lista con l'inserimento di qualsiasi nuovo Acquirente. In ogni caso, il Fornitore autorizza il Factor a comunicare alle Autorità di Vigilanza e di Controllo ogni informazione che dev'essere fornita in relazione al rapporto di factoring.

4.2 Il Fornitore non trasferirà a terzi i Crediti né sottoscriverà altri contratti di factoring con terze parti che possano costituire privilegi, pegni, usufrutto o altri vincoli, né incasserà direttamente i Crediti né rilascerà alcun mandato all'incasso senza il preventivo consenso scritto del Factor.

4.3 Il Fornitore è tenuto a collaborare sempre e nelle forme più opportune con il Factor, fornendo di sua iniziativa ogni notizia in suo possesso riguardante la solvibilità degli Acquirenti e ogni modificazione della loro situazione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché fornendo al Factor tutta l'assistenza per l'incasso dei Crediti e dei beni in caso di insolvenza. Il Fornitore dovrà inoltre comunicare l'esistenza di ogni rapporto pregresso con gli Acquirenti e le eventuali controversie presenti e future.

4.4 Il Fornitore autorizza il Factor a contattare, visitare e intrattenere rapporti con gli Acquirenti e a richiedere a questi ultimi qualsivoglia informazione o documentazione attinente, inter alia, i Beni. Resta espressamente inteso che VFS avrà titolo a eseguire presso i locali dell'Acquirente attività di audit – anche attraverso terze parti – al fine di verificare l'esistenza, lo stato e la disponibilità dei Beni siti presso le strutture dell'Acquirente e in ogni caso di eseguire ogni attività inerente i Beni medesimi.

4.5 Il Fornitore accetta di collaborare con il Factor al fine di ottenere dagli Acquirenti tutti i documenti richiesti da VFS e di ottenere da parte dell'Acquirente l'esecuzione di tutti gli atti richiesti da VFS in relazione ad ogni concessione di finanziamento.

4.6. Il Fornitore accetta di tenere il Factor aggiornato in merito a ogni informazione di cui il Fornitore medesimo potrebbe venire a conoscenza con riferimento al pagamento dei premi assicurativi concernenti i Beni connessi ai Crediti.

Art.5. GARANZIE DEL FORNITORE

5.1 Il Fornitore garantisce, sin da ora rinunciando a qualsivoglia eccezione in proposito:

- che tutti i Crediti ceduti sono e saranno veri, reali, certi, liquidi ed esigibili alla data di scadenza;
- che l'importo relativo ai Crediti ceduti è e sarà improrogabilmente dovuto dall'Acquirente al Fornitore;
- che ha adempiuto e adempirà esattamente e puntualmente tutti i contratti in forza dei quali i Crediti sono sorti o sorgeranno;
- che è o sarà l'unico legittimo e pieno titolare dei Crediti;
- che i Crediti sono o saranno validamente ed efficacemente trasferibili, in quanto non soggetti a sequestro, confisca, pegno, privilegi, pignoramento o altri vincoli;
- che gli Acquirenti non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione totale o parziale dei Crediti né potranno sollevare alcuna eccezione;
- che i Beni, così come ogni documento ad essi relativo, non sono soggetti a pegno o privilegio né ad altro vincolo in favore di terzi;

a) che i Crediti ceduti sono relativi ad Acquirenti che non sono sottoposti ad alcuna procedura fallimentare né a pignoramento o sequestro;

b) la solvibilità dell'Acquirente, salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Contratto.

Art.6. DOCUMENTI DEI CREDITI

6.1 Entro dieci (10) giorni dalla richiesta da parte del Factor, il Fornitore trasmetterà a proprie spese copia dei seguenti documenti:

- a) le fatture relative ai Crediti unitamente all'intera documentazione ad essi correlata;
- b) tutti i documenti accessori ai Crediti;
- c) le garanzie (reali o personali) rilasciate dall'Acquirente o da terzi ad eccezione del certificato di conformità da trasferire ai sensi del precedente articolo 2.2.

6.2. Le fatture, contenenti apposita dicitura dell'intervenuta cessione dei Crediti al Factor, dovranno altresì chiaramente e accuratamente indicare le condizioni di pagamento concordate con gli Acquirenti e dovranno essere emesse in conformità a tutti i requisiti applicabili e obbligatori.

6.3. A richiesta del Factor, il Fornitore collaborerà con il Factor medesimo nell'acquisizione della documentazione legale o contrattuale sottoscritta dagli Acquirenti o da terze parti, identificando i sottoscrittori materiali di tali atti e attestando l'autenticità delle firme, in conformità a quanto prescritto dalla L. n. 197/1991 (così come successivamente modificata ed integrata), operando se necessario come mandatario del Factor.

Art.7. RAPPORTI CON GLI ACQUIRENTI

7.1 Il Fornitore dichiara e garantisce al Factor che tutti gli accordi stipulate con gli Acquirenti:

sono e saranno sottoposti alla Legge Italiana;

sono e dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutte le norme fiscali, valutarie e doganali;

prevedranno una clausola di vendita con riserva di proprietà o altra clausola che garantisca in modo simile il Fornitore e/o il Factor;

non contengono clausole limitative della cedibilità del credito;

non includeranno alcuna clausola di deroga alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana; e in generale, non prevedranno clausole che possano in qualsiasi modo recare danno o pregiudicare gli interessi del Factor.

7.2 Il Fornitore si impegna a far sì che tutti i pagamenti dei Crediti vengano effettuati dagli Acquirenti esclusivamente al Factor e dovrà astenersi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei Crediti medesimi. Al verificarsi di pagamenti degli Acquirenti effettuati direttamente al Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente qualsiasi somma, qualsiasi garanzia debitamente sottoscritta ed i valori ricevuti, al Factor. Ove si tratti di garanzie non trasferibili il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Factor ampio mandato a raccogliere e incassare tali garanzie sui propri conti.

7.3 Il Fornitore non potrà modificare le condizioni di vendita e/o dei servizi sottoscritti con gli Acquirenti, né accordare riduzioni o abbuoni, accettare dilazioni di pagamento, restituzione di beni, né addivenire a transazioni con gli Acquirenti. Fermo restando quanto precede, il Factor avrà diritto, a propria esclusiva discrezione e senza il previo consenso del Fornitore, che non avrà diritto a sollevare alcuna eccezione, di modificare unilateralmente le rate, i prezzi e/o altri termini o condizioni contrattuali applicabili agli Acquirenti, in conformità alle disposizioni previste dalla normativa applicabile e, in particolare, all'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (e successive modifiche e integrazioni). Ogni modifica alle rate, prezzi e/o altri termini o condizioni contrattuali applicabili agli Acquirenti sarà comunicata a questi ultimi dal Factor.

7.4. Il Factor consegnerà a proprie spese il certificato di conformità dei Beni all'Acquirente dopo avere ricevuto la conferma dell'eseguito pagamento dei Crediti ceduti. Il Factor si riserva il diritto di trattenere il certificato di conformità di uno o più Beni di un determinato Acquirente, qualora lo stesso ometta di pagare al Factor, in tutto o in parte, una o più fatture ovvero il Factor medesimo non abbia effettivamente incassato il pagamento.

Art.8. APPROVAZIONE DEI CREDITI E ASSUNZIONE DEL RISCHIO DELLA SOLVIBILITA' DEGLI ACQUIRENTI

8.1 Su richiesta scritta del Fornitore, il Factor potrà rinunciare, interamente o parzialmente, alla garanzia prestata dal Fornitore sulla solvibilità dell'Acquirente, assumendo il rischio dell'Insolvenza dell'Acquirente entro il limite massimo di credito concordato tra il Factor e il Fornitore (Plafond).

8.2 Il Factor comunicherà per iscritto il Plafond, entro il quale assumerà il rischio di Insolvenza dell'Acquirente, la data di approvazione e la data di scadenza dell'approvazione. Detta comunicazione scritta inviata dal Factor sarà l'unico documento attestante l'assunzione del rischio in capo al Factor e nessun altro documento sarà pertanto ritenuto valido a tale scopo. La determinazione del Plafond si considera accettata dal Fornitore entro tre giorni dalla comunicazione, ove non diversamente pattuito. In caso di disaccordo circa l'ammontare del Plafond, i crediti relativi a quel determinato Acquirente saranno qualificati come Crediti Non Approvati, e il Fornitore manterrà il rischio dell'Insolvenza dell'Acquirente.

8.3 Nei limiti del Plafond accordato, il Factor assumerà il rischio dell'Insolvenza dell'Acquirente per l'ammontare in linea capitale dei Crediti, salvo quanto previsto dai successivi articoli 10 e 11. Senza pregiudizio per quanto previsto dalle previsioni di cui ai citati articoli 10 e 11, il Factor in ogni caso non

assume il rischio di Insolvenza dell'Acquirente, anche se i Crediti erano stati inclusi nel Plafond, nei casi in cui il mancato pagamento dei Crediti Approvati sia dovuto ai seguenti casi:

i Crediti Approvati siano privi dei requisiti di cui al successivo art. 9.1 e

si siano verificati i seguenti eventi eccezionali o cause di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali o particolari, ordinanze o disposizioni emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza dello Stato in cui l'Acquirente, il Fornitore o il Factor risiedano o abbiano la sede legale, eventi catastrofici di origine naturale o artificiale ovvero derivanti da esplosioni o contaminazioni radioattive.

8.4 I Crediti che, all'atto della cessione, siano totalmente o parzialmente eccedenti l'ammontare del Plafond approvato dovranno essere accettati dal Factor e ceduti con regresso (Crediti Non Approvati), senza assunzione da parte del Factor del rischio d'Insolvenza dell'Acquirente, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.2 in relazione alla natura rotativa del Plafond.

Art.9. CARATTERISTICHE DEL PLAFOND

9.1 La validità del Plafond decorrerà dalla data della comunicazione di cui all'art. 8.2 che precede o dalla diversa data espressamente ivi indicata, per un periodo di dodici (12) mesi, e sarà valido ed efficace per tutti i crediti, che rientreranno nei limiti di assunzione del rischio comunicato al Fornitore, che risponderanno ai seguenti requisiti:

le fatture devono avere data di emissione pari o successiva alla data di decorrenza del Plafond e devono riferirsi a forniture già effettuate;

i termini di pagamento indicati nella fattura devono essere uguali o inferiori a novanta (90) giorni ovvero ai termini indicati nella comunicazione del Factor o a quello differente stabilito con separato accordo scritto tra le parti;

l'intera somma della singola fattura ceduta deve essere inferiore o uguale al Plafond residuo, vale a dire al Plafond approvato dal Factor dedotta la somma già utilizzata per altri Crediti Approvati già ceduti.

9.2 Il Plafond concesso all'Acquirente ha carattere di rotatività, e pertanto quando lo stesso risulti totalmente utilizzato e nel frattempo intervengano, da parte dell'Acquirente o di terzi, dei pagamenti relativi ai Crediti Approvati, ciò renderà disponibile, per pari importo, il Plafond medesimo, così che le fatture cedute successivamente alla rinnovata capienza del Plafond entreranno automaticamente nel Plafond per pari importo.

9.3 La natura rotativa del Plafond sarà interrotta nel caso in cui il Plafond medesimo sia sospeso, e decadrà con la revoca o la decadenza del Plafond ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Contratto.

Art.10 REVOCA E RIDUZIONE DEL PLAFOND

10.1 Il Factor si riserva il diritto di revocare o ridurre in qualsiasi momento il Plafond di ciascun Acquirente dandone comunicazione scritta al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo, ivi incluso il fax o la posta elettronica. La revoca e/o la riduzione avranno effetto immediato dopo la ricezione della comunicazione da parte del Fornitore.

10.2 La revoca del Plafond causerà (con effetto immediato) l'interruzione della natura rotativa del Plafond.

10.3 La revoca di un Plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà l'accoglimento nel Plafond medesimo di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia della revoca, sempre che tali crediti abbiano i requisiti di cui al precedente art. 9.1 e che le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia della revoca e si riferiscano a forniture regolarmente effettuate entro la medesima data. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza rispetto al Plafond, o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considerano definitivamente non garantiti dal Factor e saranno acquistati con regresso (Crediti Non Approvati).

10.4 In caso di riduzione del Plafond, l'accoglimento in garanzia di altri Crediti è subordinato al pagamento dei Crediti Approvati per un valore totale eccedente quello della riduzione.

Art.11 DECADENZA E SOSPENSIONE DEL PLAFOND

11.1 L'assunzione del rischio d'Insolvenza dell'Acquirente in capo al Factor decadrà automaticamente con efficacia retroattiva e di conseguenza il Plafond concesso si intenderà come mai concesso, nei seguenti casi:

in caso di modifica da parte del Fornitore dei termini e delle condizioni di pagamento senza il consenso scritto del Factor;

in caso di inesistenza totale o parziale di un Credito Approvato;

in ogni caso di violazione da parte del Fornitore ad uno degli obblighi previsti a suo carico dagli artt. 4, 5, 6 e 7.1 del presente Contratto;

qualora l'Acquirente sia soggetto ad iscrizioni ipotecarie giudiziali, pignoramenti, sequestri o altre misure cautelari, ivi compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria o sia stata presentata istanza per una di tali procedure, ovvero si trovi in stato di liquidazione volontaria o giudiziaria o in stato di insolvenza;

qualora l'Acquirente contesti le seguenti ragioni quali cause non eseguire il pagamento alla data dovuta: cessazione del rapporto di fornitura dei Beni con il Fornitore, inadempimento contrattuale del Fornitore, controversie sulle forniture, compensazione con i crediti nei confronti del Fornitore, risarcimento per asseriti danni contrattuali o extra-contrattuali causati dal Fornitore, anche se essi non sono specificatamente relativi a un ordine o un contratto in esecuzione o già eseguito.

11.2 Tutti i Crediti Approvati saranno considerati automaticamente risolti nel caso in cui l'Acquirente alla data di accettazione dei Crediti Approvati dal Factor sia stato soggetto a iscrizioni ipotecarie giudiziali, pignoramenti, sequestri o altre misure cautelari, ivi compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria o alla medesima data sia stata presentata istanza per una di tali procedure, ovvero si trovi in stato di liquidazione volontaria o giudiziaria o in stato di insolvenza.

11.3 Nei casi di cui ai precedenti commi 11.1 e 11.2 il Fornitore riacquisterà immediatamente i Beni dal Factor, pagando a quest'ultimo un importo pari al pagamento ricevuti ai sensi dei seguenti articoli 14 e 15.

Art.12. MANCATO INCASSO DEI CREDITI NON APPROVATI

12.1 Qualora alla scadenza dei Crediti Non Approvati, l'Acquirente non paghi il Factor, questi informerà il Fornitore dell'accaduto. Il Factor e il Fornitore agiranno congiuntamente per incassare la somma dovuta.

12.2 Nel caso in cui i Crediti Non Approvati non siano incassati entro centoottanta (180) giorni dalla data della relativa fattura, il Fornitore su richiesta del Factor riacquisterà immediatamente i Crediti Non Approvati corrispondendo al Factor un importo pari ai pagamenti dallo stesso ricevuti ai sensi degli articoli 14 e 15 che seguono. In tal caso, il Factor trasmetterà al Fornitore – se del caso – il certificato di conformità dei Beni.

Art.13. COMPENSI A FAVORE DEL FACTOR

13.1 Il Fornitore pagherà al Factor compensi, commissioni e spese per i servizi resi.

13.2 Per il pagamento in via anticipata dei Crediti ai sensi dell'art. 15 del presente Contratto, è dovuto un ulteriore compenso fino al momento in cui l'Acquirente effettua il pagamento.

Art.14. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEI CREDITI RICEVUTI

14.1 L'ammontare del corrispettivo dei Crediti che dev'essere pagato dal Factor al Fornitore è uguale all'importo delle fatture assegnate.

14.2 Il Factor pagherà il corrispettivo di cui al precedente comma che stabilisce anche l'importo delle compensazioni, dei rimborsi e delle commissioni da pagare al Factor.

14.3. A seguito del pagamento eseguito dal Factor ai sensi del presente articolo, in caso di emissione di una nota di credito a beneficio dell'Acquirente, il Fornitore provvederà a rimborsare prontamente il Factor (anche tramite compensazione) l'importo della nota di credito e il corrispettivo fisso per ogni nota di credito.

Art.15. PAGAMENTO ANTICIPATO DEI CREDITI CEDUTI

15.1 Su richiesta del Fornitore, il Factor, a sua esclusiva discrezione, ha diritto ad anticipare rispetto alla scadenza dei Crediti Ceduti, e nella misura ritenuta opportuna, il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 14.

15.2 Senza pregiudizio per le altre previsioni e rimedi previsti nel presente Contratto, il pagamento anticipato, oltre interessi, spese e costi sostenuti dal Factor, dovranno essere rimborsati al Factor entro quindici (15) giorni dalla relativa richiesta (i) qualora i Crediti risultino viziati o inesistenti o relativi a Crediti non ceduti al Factor ai sensi del presente Contratto (ii) in ogni caso di scioglimento del rapporto di Factoring a norma dell'art. 20 che segue, senza necessità di preventiva escussione dell'Acquirente da parte del Factor, (iii) nel caso di Crediti Approvati qualora successivamente al pagamento emergano fatti che comportino la decadenza o la sospensione del Plafond ai sensi dell'art.11, senza necessità di richiedere il pagamento all'Acquirente, ovvero, (iv) nel caso di Crediti Non Approvati, qualora l'Acquirente non paghi alla scadenza o, più in generale, (v) qualora il Fornitore non adempia in conformità alle previsioni di cui al presente Contratto.

15.3 Il rimborso del pagamento anticipato al Factor dovrà essere effettuato con valuta pari a quella del giorno di richiesta, se il credito non dovesse essere ancora scaduto, oppure, con valuta pari al giorno della scadenza dovuta se la stessa fosse già trascorsa.

15.4 Una volta ricevuto il rimborso del pagamento anticipato, il Factor avrà diritto ad agire per l'incasso dei Crediti ceduti ai sensi delle previsioni di cui al presente Contratto.

15.5 In ogni caso, il Factor è esplicitamente esonerato da tutti gli oneri e le responsabilità previsti dal secondo paragrafo dell'art. 1267 del Codice Civile.

15.6. La previsione di cui all'articolo 14.3 troverà applicazione anche al pagamento anticipato del Factor eseguito ai sensi del presente articolo.

Art.16. PAGAMENTO DEI CREDITI AL FACTOR

16.1 Se i Crediti ceduti nei confronti di un determinato Acquirente risultino in parte Crediti Approvati e in parte Crediti Non Approvati, qualsiasi spesa sostenuta dal Factor nell'agire contro l'Acquirente inadempiente sarà considerata a carico del Factor medesimo in proporzione alla parte dei Crediti Approvati.

16.2 Il Factor ha diritto ad agire, e il Fornitore espressamente autorizza il Factor in proposito, nei confronti degli Acquirenti che non dovessero pagare i Crediti con ogni azione ritenuta opportuna, ivi compresi la stipula di accordi transattivi con l'Acquirente o con terze parti, dilazioni di pagamento, riduzioni di prezzo, vendita dei Beni ai sensi dell'Articolo 1515 del Codice Civile. Da parte sua, il Fornitore conviene di cooperare al fine di salvaguardare gli interessi del Factor. Il Factor comunicherà al Fornitore ogni azione che intende intraprendere almeno dieci (10) giorni prima.

16.3 Il Factor è autorizzato ad incassare tutti i crediti facenti capo al Fornitore, ivi inclusi i crediti che non dovessero essere stati allo stesso trasferiti ai sensi del presente Contratto (per l'incasso dei crediti non ceduti, troveranno applicazione le disposizioni di cui al presente Contratto) o rifiutati dal Factor. Resta peraltro inteso che in caso di incasso da parte del Factor, quest'ultimo è esonerato da qualsivoglia responsabilità in materia, ivi incluse le eventuali azioni revocatorie dei pagamenti.

16.4 Nel caso in cui i Crediti Approvati relativi ai Beni non siano incassati entro centoottanta (180) giorni dalla data della relativa fattura, il Fornitore applicherà la clausola di riserva della proprietà (o altra clausola di garanzia simile) e rimborserà al Factor gli importi ricevuti dalla rivendita dei Beni.

Art.17. CONTABILIZZAZIONE

17.1 Le reciproche ragioni di credito e di debito tra Fornitore e Factor verranno registrate in specifici conti tenuti presso il Factor.

17.2 Tutti i debiti e crediti tra Fornitore e Factor, a qualsiasi titolo dovuti, saranno tra di loro collegati e compensabili, anche se non ancora liquidi ed esigibili.

17.3 Il Fornitore potrà richiedere al Factor di, ed il Factor provvederà ad, inviare la documentazione relativa agli estratti conto di cui ai precedenti articoli 17.1 e 17.2., che evidenziano le fatture caricate, gli incassi dei crediti e gli altri movimenti contabili e amministrativi. Tale documentazione si intenderà approvata, nel caso in cui il Fornitore non invii una notifica scritta decorsi sessanta (60) giorni dalla data in cui è stata inviata.

Art.18. TRASPARENZA DEL RAPPORTO

18.1 Ai sensi di quanto previsto all'art. 118 D. Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (e successive modifiche e integrazioni), il Factor si riserva la facoltà di modificare i corrispettivi, le commissioni, i costi e gli interessi, anche in senso peggiorativo per il Fornitore, dandone comunicazione nelle forme previste dalla legge. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero dall'effettuazione delle forme di comunicazione attuate ai sensi di legge, il Fornitore avrà diritto di recedere dal Contratto senza penalità, mantenendo fino alla data di recesso l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate e comunque senza spese di chiusura ulteriori rispetto a quelle in essere prima della comunicazione di modifica.

18.2 Tutte le comunicazioni periodiche previste dalla legge verranno inviate al domicilio del Fornitore mediante invio di apposito prospetto riepilogativo delle condizioni effettivamente praticate e di qualunque variazione e modifica eventualmente apportata.

18.3 Il Factor si riserva il diritto, in ogni caso, di avvalersi di tutti gli strumenti e forme di comunicazione che riterrà idonei, al fine di adempiere agli obblighi di legge.

Art.19. DURATA

19.1 Il presente Contratto ha una durata di un anno dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di un anno salvo che intervenga disdetta comunicata in forma scritta da una delle Parti almeno 3 mesi prima.

Art.20. CESSAZIONE DEL CONTRATTO

20.1 Il Factor avrà diritto a risolvere il presente Contratto con effetto immediato e dandone comunicazione al Fornitore, qualora quest'ultimo sia inadempiente alle obbligazioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 12.2, 13, 15.2, 16.5, del presente Contratto.

20.2. Il presente Contratto sarà automaticamente risolto con effetto immediato se il Fornitore sia dichiarato insolvente o qualora siano avviate a suo carico (i) amministrazione controllata, liquidazione, anche volontaria, o (ii) qualsiasi composizione con i creditori o (iii) qualsivoglia tipologia di concessione di benefici ai creditori.

Art.21 EFFETTI DELLO SCIoglimento DEL CONTRATTO

21.1 Lo scioglimento del Contratto non pregiudica la cessione dei Crediti che alla data di scioglimento hanno già prodotto il loro effetto traslativo.

21.2 Dopo la cessazione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 20, il Plafond sarà automaticamente revocato ai sensi dell'art. 10 e 11 che precedono.

Art.22. SPESE DI REGISTRAZIONE

22.1. Le tasse e le spese di registrazione del presente Contratto e della Cessione dei Crediti, nonché qualsiasi altro onere fiscale che dovesse essere applicato per legge sulle operazioni disciplinate dal presente Contratto, saranno esclusivamente a carico del Fornitore.

Art.23. LEGGE APPLICABILE GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

23.1 Il presente Contratto e tutti i relativi diritti e doveri attribuiti alle parti sono disciplinati e interpretati secondo le leggi italiane.

23.2 Ogni controversia derivante o connessa con il presente Contratto sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Bergamo.

DIRITTO DI RECESSO

Diritto di Recesso: il presente Contratto ha una durata di un anno dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di un anno salvo che intervenga disdetta comunicata in forma scritta da una delle Parti almeno 3 mesi prima.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 118 D. Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (e successive modifiche e integrazioni), il Factor si riserva la facoltà di modificare i corrispettivi, le commissioni, i costi e gli interessi, anche in senso peggiorativo per il Fornitore, dandone comunicazione nelle forme previste dalla legge. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero dall'effettuazione delle forme di comunicazione attuate ai sensi di legge, il Fornitore avrà diritto di recedere dal Contratto senza penalità, mantenendo fino alla data di recesso l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate e comunque senza spese di chiusura ulteriori rispetto a quelle in essere prima della comunicazione di modifica.

RECLAMI E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

I **reclami** vanno inviati all'Ufficio Reclami della Società VFS - Corso Europa n. 2 – 24040 Boltiere Zingonia (BG) Tel.: 035889111 oppure in via informatica all'indirizzo vfs.servicedesk.it@volvo.com - o all'indirizzo di posta certificata vfsservizifinanziari@actaliscertymail.it che rispondono entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, in considerazione dell'obbligo di cui al D. Lgs. 28/2010, e successive modifiche e integrazioni, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente può rivolgersi a:

- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie –ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla società VFS Servizi Finanziari Spa;
- ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla società VFS Servizi Finanziari Spa.

LEGENDA

- **Conciliazione:** composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- **Arbitrato:** procedura stragiudiziale per la risoluzione delle controversie in cui le parti affidano a uno o più soggetti terzi e imparziali, detti arbitri, l'incarico di decidere sulla controversia. La decisione è detta "lodo" e ha efficacia simile a quella della sentenza del giudice;
- **Cedente/Fornitore:** l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring;
- **Debitore/Cliente:** la persona fisica o giuridica – italiana o straniera – tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti;

- **Commissioni flat:** Commissioni che remunerano l'attività della società di factoring a seguito dell'acquisto, da parte della medesima dei crediti, calcolate all'atto di ogni singola cessione di credito da parte del fornitore a favore della società di factoring, sul numero complessivo di fatture;
- **Commissioni:** Commissioni che remunerano l'attività della società di factoring a seguito dell'acquisto, da parte della medesima dei crediti, calcolate sull'ammontare complessivo ceduto all'atto di ogni singola cessione di credito da parte del fornitore a favore della società di factoring;
- **Credito:**
 - a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.
 - b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
- **Cessione:** il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b).
- **Corrispettivo della cessione di credito:** importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.
- **Pagamento del corrispettivo:** pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.
- **Pagamento anticipato del corrispettivo:** pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
- **Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring:** assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio.
- **Interessi:** corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
- **EURIBOR:** acronimo di EURO Inter Bank Offered Rate rappresenta il costo medio dei depositi interbancari del pool delle banche europee componenti l'Euribor Panel Steering Committee. In funzione della durata dei depositi bancari presi a riferimento vengono espresse, giornalmente, varie quotazioni che coprono periodi da 1 settimana a 12 mesi (EURIBOR 1,2,3 mesi etc.);
- **Foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal Contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile;
- **Parametro di indicizzazione:** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;
- **Reclamo:** l'atto con cui il cliente, identificandosi chiaramente, contesta all'intermediario in forma scritta (ad esempio, lettera, fax, e-mail) un comportamento di cui è rimasto insoddisfatto;
- **Soggetto convenzionato:** è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
- **TAEG (Tasso annuo effettivo globale):** Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e, in taluni casi, spese assicurative;
- **T.A.N. (Tasso annuo nominale):** è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel compito del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte;
- **Tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **TEGM:** è il tasso effettivo globale medio, ai sensi della Legge n. 108/96, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferite ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente dal Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, con riferimento al trimestre precedente, per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.